



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/06/2009

=====

ADDI' 26/06/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - DE ANGELIS - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 472

Oggetto:

Sportello Unico per le Attività Produttive. Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi.



472 26 GIU. 2009 *RS*

**OGGETTO:** Sportello Unico per le Attività Produttive. Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi.

### LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni, e in particolare gli articoli nn. 23, 24 e 25 che disciplinano l'istituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.);
- VISTO** il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi" e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Legge 15 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO** l'art. 43 della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, comma 2, con il quale è stato istituito sul bilancio regionale il capitolo B21504 denominato "Contributi ai comuni per l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive (L.R. n. 6/99, art. 43)";
- VISTO** l'art. 43 della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, comma 3, con il quale si prevede che con deliberazione della Giunta Regionale sono stabilite le modalità e i criteri per la concessione del finanziamento;
- VISTA** la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e in particolare l'art. 84 "Attività di coordinamento e miglioramento dell'assistenza alle imprese" con cui vengono delineate le forme di intervento che la Regione intende perseguire ai fini dell'istituzione dello sportello unico da parte dei comuni;

seg  
pre  
101  
111  
112



472 26 GIU. 2009 *M*

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'art.12, comma 1, in cui si prevede che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

**CONSIDERATO** che per procedere all'erogazione delle agevolazioni previste dalla sopra richiamata normativa in favore dei comuni, attraverso appositi bandi, occorre predeterminare i criteri per la concessione dei contributi;

**CONSIDERATO CHE** è riconosciuta l'importanza dello sportello unico per le attività produttive quale strumento idoneo ad alleggerire ed accelerare le procedure burocratiche per l'insediamento di nuove imprese o la riconversione di altre;

**CONSIDERATO**, altresì, che lo sportello unico per le attività produttive si presenta quale strumento tendente a favorire l'accesso anche delle piccole e medie imprese ad informazioni su argomenti che facilitano l'attrattività sul territorio, sulle aree destinate alla localizzazione di nuovi impianti produttivi o alla loro riconversione, sulle opportunità di finanziamento, sulla qualità e quantità di lavoratori disponibili sul mercato locale nonché sui procedimenti amministrativi standardizzati per ottenere in tempi certi l'autorizzazione richiesta;


**CONSIDERATO CHE** la gestione unitaria dei procedimenti previsti dal DPR n. 447/98 richiede la creazione di una rete fortemente integrata fra tutte le Amministrazioni competenti e che diventa necessario procedere alla creazione di un "linguaggio comune" sia dal punto di vista informatico e telematico che dal punto di vista delle procedure amministrative con la definizione delle informazioni rivolte a garantire livelli standard di comunicazione e di procedure seguite;

**RITENUTO** necessario, per quanto sopra, definire e approvare i criteri per l'erogazione dei contributi ai comuni per la istituzione dello sportello unico nonché per l'adesione a uno sportello unico associato già costituito;

**VISTO** il testo denominato "Sportello unico per le attività produttive. Criteri per la concessione dei contributi", elaborato dalla Direzione Attività Produttive, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITO** il parere del Tavolo permanente per la consultazione istituzionale, le riforme, la sussidiarietà, il federalismo fiscale e il patto di stabilità territoriale della Regione Lazio rilasciato nella seduta del 10 giugno 2009;

**CONSIDERATO** che il presente atto non è soggetto alla procedura di concertazione di cui alla D.G.R. 136/2006;



472 26 GIU. 2009 *RS*

All'unanimità

### DELIBERA

- di approvare i criteri per l'erogazione dei contributi ai comuni per l'istituzione dello sportello unico nonché per l'adesione a uno sportello unico associato già costituito riportati nel testo allegato denominato "Sportello unico per le attività produttive. Criteri per la concessione dei contributi", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, previsti dall'art.43 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).



criteri.doc

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 03 LUG. 2009



Allegato alla D.G.R. n. 472 del 26 GIU. 2009



**"Sportello unico per le attività produttive. Criteri per la concessione dei contributi".**

**Art. 1 - Finalità**

1. L'articolo 43 della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, dispone che al fine di favorire lo sviluppo economico e l'occupazione attraverso l'istituzione dello sportello unico, considerato l'articolo 24 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e il Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, la Regione può contribuire al finanziamento necessario alla istituzione dello sportello unico da parte dei comuni.
2. L'obiettivo che si intende perseguire è la costituzione di sportelli unici o l'implementazione di sportelli unici già esistenti che, al termine degli interventi, siano in grado di svolgere tutte le funzioni descritte dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, relative agli impianti di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
3. La Regione, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, stabilisce forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali, svolge un'attività di raccolta dati sullo stato di attuazione e di funzionalità degli sportelli unici, sulle necessità espresse dai comuni e promuove l'armonizzazione delle procedure presso i vari sportelli unici stimolando le aggregazioni e svolgendo un'attività di coinvolgimento degli enti terzi.
4. Lo sportello unico ha la finalità di acquisire tutta la certificazione occorrente per avviare le attività imprenditoriali.
5. Il presente allegato specifica i soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità e i criteri per la formazione della graduatoria delle domande ammissibili alle agevolazioni.

**Art. 2 - Soggetti beneficiari**



1. Possono accedere ai finanziamenti i seguenti soggetti:
  - a. i comuni;
  - b. le associazioni di comuni;
  - c. le comunità montane;
  - d. il soggetto responsabile del patto territoriale o responsabile unico del contratto d'area qualora i comuni aderiscano a un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono aderire al medesimo progetto presentando congiuntamente la domanda di finanziamento e nominando un soggetto capofila.
3. L'amministrazione regionale in sede di bando può stabilire quali delle categorie di cui al comma 1 possono di volta in volta accedere ai contributi.

IL PRESENTE ALLEGATO DI COPPIE  
DI N° 8 PAGINE

DIREZIONE REGIONALE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
IL DIRETTORE  
Ing. Igino Bergamini

2


**Art. 3 - Tipologia di interventi ammessi a contributo e spese ammissibili per la istituzione dello sportello unico**

1. Per il conseguimento delle finalità indicate all'articolo 1 del presente allegato, la Regione Lazio agevola i progetti presentati che intendono realizzare interventi relativi alle seguenti iniziative:
  - a) costituzione della struttura interna (formazione del responsabile e delle risorse umane della struttura unica, reingegnerizzazione degli atti istruttori: semplificazione e messa a punto della modulistica, delle procedure e dei tempi);
  - b) definizione dei rapporti esterni (protocolli e intese con enti terzi coinvolti nei procedimenti di competenza dello sportello unico e relativa modulistica);
  - c) sviluppo delle funzioni di marketing territoriale (messa a punto di sistemi informativi territoriali, di strumenti di promozione del territorio, di un piano di comunicazione dei servizi offerti);
  - d) installazione e funzionamento della infrastruttura informatica e telematica per l'operatività dello sportello unico presso le amministrazioni destinatarie;
  - e) costruzione dell'archivio informatico accessibile via internet;
  - f) sistemi di controllo della qualità del servizio.
2. Per tali interventi possono essere ammesse le spese relative alle seguenti attività:
  - a) formazione;
  - b) affiancamento consulenziale/assistenza tecnica;
  - c) acquisizione di hardware e software.
3. L'amministrazione regionale, in sede di bando, disciplina e specifica le modalità e i limiti entro cui possono essere riconosciute le spese indicate nel comma 2 del presente articolo.
4. Le spese di formazione e affiancamento consulenziale/assistenza tecnica dovranno essere contenute nei limiti tariffari stabiliti dalla normativa comunitaria.

**Art. 4 - Tipologia di interventi ammessi a contributo e spese ammissibili per l'adesione a uno sportello unico associato già costituito**

1. Per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 1 del presente allegato, la Regione Lazio agevola i progetti presentati che intendono collegarsi ad aggregazioni già in essere con interventi relativi alle seguenti iniziative:
  - a) costituzione di un'unica struttura interna (formazione del responsabile e delle risorse umane della struttura unica, condivisione della modulistica, delle procedure e dei tempi per la definizione degli atti istruttori adottati dall'aggregazione di destinazione);
  - b) adesione alle convenzioni con enti terzi coinvolti nei procedimenti di competenza dello sportello unico e relativa modulistica;
  - c) inserimento nelle funzioni di marketing territoriale;
  - d) installazione e funzionamento della infrastruttura informatica e telematica per l'operatività dello sportello unico presso le amministrazioni destinatarie;
  - e) costruzione dell'archivio informatico accessibile via internet;
  - f) adesione ai sistemi di controllo della qualità del servizio.
2. Per tali interventi possono essere ammesse le spese relative alle seguenti attività:
  - a) formazione;
  - b) affiancamento consulenziale/assistenza tecnica;





c) acquisizione di hardware e software.

3. L'amministrazione regionale, in sede di bando, disciplina e specifica le modalità e i limiti entro cui possono essere riconosciute le spese indicate nel comma 2 del presente articolo.
4. Le spese di formazione e affiancamento consulenziale/assistenza tecnica dovranno essere contenute nei limiti tariffari stabiliti dalla normativa comunitaria.

#### **Art. 5 - Accorpamento interventi**

1. L'amministrazione regionale, in sede di bando, può prevedere accorpamenti ai progetti aventi caratteristiche di similarità, allo scopo di produrre delle economie di scala con conseguente riduzione dei costi e miglioramento delle sinergie.

#### **Art. 6 - Ammontare del contributo regionale concedibile**

1. Le agevolazioni per gli interventi di cui agli articoli che precedono consistono in contributi a fondo perduto, nei limiti delle risorse disponibili stanziare sul bilancio.
2. L'amministrazione regionale, in sede di bando, stabilisce la misura massima del contributo concedibile per gli interventi di cui agli articoli che precedono e le modalità di erogazione.
3. L'amministrazione regionale, in sede di bando, può prevedere un limite alla cumulabilità dei contributi concedibili per gli interventi di cui al presente allegato con quelli già ottenuti ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale per le medesime finalità.

#### **Art. 7 - Modalità e termine per la presentazione delle domande**

1. L'amministrazione regionale, in sede di bando, stabilisce la documentazione da presentare, le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

#### **Art. 8 - Istruttoria delle domande**

1. In sede di istruttoria, l'amministrazione regionale provvede a:
  - a. comunicare ai richiedenti l'avvio del procedimento istruttorio;
  - b. accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
  - c. accertare la presenza della documentazione di cui all'articolo 7;
  - d. accertare l'ammissibilità del progetto presentato e l'entità della spesa ammissibile;
  - e. richiedere la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione incompleta e, qualora lo ritenga utile ai fini della istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto, pena l'inammissibilità della domanda;
  - f. sottoporre alla Commissione di Valutazione di cui all'articolo 9 le risultanze istruttorie per gli adempimenti successivi.






## Art. 9 – Commissione di Valutazione

1. Presso l'Assessorato competente in materia di sportello unico per le attività produttive, è istituita una Commissione di Valutazione il cui compito è quello di valutare la validità dei progetti istruiti.  
In particolare procede ai seguenti adempimenti:
  - a. formula l'elenco delle domande ritenute non ammissibili alla concessione dei contributi, specificandone i motivi;
  - b. formula la graduatoria delle domande ammissibili alla concessione dei contributi;
  - c. inoltra l'elenco e la graduatoria delle domande di cui alle lettere a) e b) all'ufficio regionale competente per l'adozione dei successivi atti.
2. La Commissione è composta da un dirigente della Direzione regionale competente in materia di sportello unico per le attività produttive, che la presiede, da un funzionario della Direzione regionale Attività Produttive, nonché da un funzionario della Direzione regionale Istituzionale ed Enti Locali-Sicurezza.
3. I componenti della Commissione sono nominati, su proposta dell'Assessore competente in materia di sportello unico per le attività produttive, con decreto del Presidente della Regione Lazio.

## Art. 10 – Criteri di valutazione

1. La Commissione valuta i progetti di istituzione di nuovi sportelli unici secondo i criteri di seguito elencati:
  - a. congruità economica delle spese programmate in relazione alle attività previste;
  - b. incidenza dell'intervento sul numero degli abitanti dei comuni coinvolti.
2. La Commissione valuta le domande di adesione a sportelli unici già istituiti e funzionanti secondo i criteri di seguito elencati:
  - a. Validità del progetto rilevata sulla base della:
    - a.1 congruità economica delle spese programmate in relazione alle attività previste;
    - a.2 incidenza dell'intervento sul numero degli abitanti dei comuni coinvolti.
  - b. Validità dell'aggregazione di destinazione, valutata sulla base di: numero di comuni aderenti, popolazione servita, indice di operatività (pratiche evase), indice di defezione (comuni precedentemente aderenti usciti dall'aggregazione), validità del sistema informatico, coerenza con la politica regionale in termini di sportello unico per le attività produttive.
3. L'amministrazione regionale, in sede di bando, stabilisce le modalità di l'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria sulla base di quanto segue:

a. numero dei comuni coinvolti nel progetto	fino a un max di 15 punti;
b. numero di abitanti interessati (dati Istat al 31.12.2001)	fino a un max di 15 punti;
c. adesione di associazioni del territorio	fino a un max di 15 punti;
d. partecipazione finanziaria maggiore di quella minima prevista	fino a un max di 25 punti;
e. validità del progetto secondo gli elementi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo	fino a un max di 30 punti;





4. A parità di punteggio verrà data priorità ai progetti che prevedano l'adesione ad aggregazioni che, sulla base dei dati rilevati dal monitoraggio di cui al successivo articolo 12, abbiano una struttura di SUAP funzionante ed efficiente.


#### **Art. 11 - Realizzazione degli interventi e rendicontazione**

1. L'amministrazione regionale, in sede di bando, stabilisce i termini per l'ultimazione degli interventi, i casi di revoca del contributo, le modalità per la rendicontazione finale e per la concessione di eventuali proroghe.

#### **Art. 12 - Monitoraggio e verifica dei progetti**

1. Al fine di rendere più efficaci le azioni dei soggetti attuatori e di accertare il raggiungimento degli obiettivi, la Regione Lazio può provvedere alla valutazione della qualità degli interventi, alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e della concreta operatività degli sportelli unici nei tempi previsti dai progetti e alla consulenza tecnica necessaria per ottenere una migliore operatività dello sportello.

DIREZIONE REGIONALE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
IL DIRETTORE  
Ing. Iginò Bergamini



10